

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI COUNSELING PSICOLOGICO E/O DI PSICOTERAPIA

La Dottoressa Giorgia Casagrande con studio in Roncade (TV), via San Teonisto n. 9 e
in San Stino Di Livenza (VE), Via Fosson 102/106 presso Parco livenza

Partita Iva: -04273910275 CF: CSGGRG85R71L407E mail: persona.ermes@gmail.com

PEC: giorgia.casagrande@pecpsyveneto.it Cell: 3487695990 iscritto al nr 8866 dell'Albo
degli psicologi del Veneto - d'ora innanzi denominato "Dottoressa Giorgia Casagrande".


E

Il **SINAFI** – Sindacato Nazionale Finanziari – Sezione Interregionale Veneto – Trentino A.A.
con sede legale in Roma, Via Tagliamento n. 9 CF: 96411220583, Tel. 320.4681196, mail:
sezioneinterregionale.veneto.tre@sinafi.org, PEC: segreteria nazionale@pec.sinafi.org,
nella persona del legale rappresentante, Eliseo Taverna, nato a L'Aquila il 19/11/1966 e del
Referente Interregionale, Alfredo Ciauri, nato a Palermo il 21.03.1975, d'ora innanzi
denominato per brevità "Si.Na.Fi. Veneto – Trentino A.A."

PREMESSO CHE

Il "SINAFI Veneto – Trentino A.A.", in coerenza con i valori propri della Associazione
Sindacale – Sindacato Nazionale Finanziari - promuove iniziative e attività tese a favorire il
benessere sociale dei propri iscritti, volte all'acquisizione di approcci personali per un miglior
e proficuo inserimento negli ambienti di lavoro, nonché finalizzate al miglioramento del clima
organizzativo nei luoghi di lavoro.

In particolare, l'attenzione è rivolta a migliorare ed accrescere il benessere psico-fisico dei
propri associati e del proprio nucleo familiare, anche attraverso il supporto, individuale e
collettivo qualificato, di Psicologi o Psicoterapeuti. Mediante la presente convenzione si
intende pertanto agevolare la sostenibilità economica delle prestazioni di supporto
psicologico e psicoterapeutico individuale e organizzare eventi gratuiti collettivi.



TANTO PREMESSO

Il Sindacato e la Dottoressa Giorgia Casagrande

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo;

Art. 2

La Professionista/Psicologa si impegna a fornire, a tariffe calmierate, le prestazioni professionali individuali indicate di seguito, a favore degli associati del Si.Na.Fi. Veneto – Trentino A.A., e dei familiari fino al secondo grado, compresi i conviventi alle seguenti condizioni (al costo minimo come indicato dal TESTO UNICO DELLA TARIFFA PROFESSIONALE DEGLI PSICOLOGI):

la prima seduta di Consulenza e Sostegno o Psicoterapia sarà assicurata a titolo GRATUITO

➤ CONSULENZA E SOSTEGNO PSICOLOGICO

- Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico individuale € 70.00
- Seduta di consulenza e/o sostegno psicologico alla famiglia e alla coppia € 80.00

➤ PSICOTERAPIA

- Psicoterapia individuale per seduta € 70.00
- Psicoterapia alla famiglia e alla coppia per seduta € 80.00

Le tariffe calmierate saranno applicate a tutti gli iscritti al Sindacato che certificheranno l'appartenenza alla associazione mediante l'esibizione in formato cartaceo o elettronico della tessera associativa, ovvero, in caso di familiari attraverso autocertificazione scritta dell'interessato.



Le parcelle verranno regolate, previa emissione di documentazione fiscale, direttamente a cura dei singoli iscritti.

Art. 3

Le parti, a seguito della sottoscrizione della presente convenzione si impegnano, inoltre, a dare:

- Il SINAFI ad organizzare dibattiti e convegni online o in presenza con propri oneri e strutture;
- Il professionista aderente, a parteciparvi ai fini scientifici e convegnistici - senza oneri - con il fine di incentivare e diffondere la conoscenza dei disagi sociali e le abilità e tecniche per contrastarli

A dare, infine, entrambe le parti, ampia diffusione alla presente inserendola sui rispettivi siti Internet, anche attraverso link di re-indirizzamento, articoli, post e comunicati stampa appositamente predisposti. Si precisa che tale forma divulgativa non costituisce "pubblicità medica/sanitaria/psicologica". Il Sindacato Nazionale Finanziari Veneto – Trentino A.A. ha altresì facoltà di informare i propri associati individualmente o collettivamente, con il mezzo ritenuto più utile allo scopo.

Art. 4

Il Si.Na.Fi. Veneto – Trentino A.A. rimarrà, in ogni caso estraneo a ogni rapporto (anche di tipo economico) intrapreso volontariamente tra il Professionista e i singoli associati interessati ad avvalersi della presente convenzione, rispetto ai quali sarà qualificabile come soggetto terzo e manlevato fin d'ora.

Art. 5

Le parti si obbligano a conformare le attività conseguenti, attuative e/o connesse alla stipula della presente convenzione, alle vigenti disposizioni normative relative al trattamento e alla protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 e ss.mm., Regolamento (UE) 679/2016 e D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.).

Tutte le informazioni e i dati di cui le parti verranno a conoscenza dovranno essere considerati riservati e non divulgabili. Nello svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione, le informazioni potranno essere utilizzate, in forma anonima e impersonale, solo ai fini statistici e di studio del fenomeno dei disagi sociali.



In tal senso, le parti, anche ad opera dei propri dipendenti e/o collaboratori, si obbligano ad adottare tutte le cautele necessarie per mantenere il riserbo su dati e notizie.

Art. 6

La presente convenzione non prevede clausole di esclusiva e di irrevocabilità.

Art. 7

Durata:

1- La presente convenzione avrà durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione delle parti.

Alla scadenza naturale, la convenzione si rinnoverà automaticamente alle stesse condizioni se non interverrà disdetta.

2- Ove le parti desiderassero apportare modifiche, alla scadenza naturale, alle condizioni pattuite nella presente, dovranno procedere alla stipula di una nuova convenzione.

3- Fermo restando la scadenza naturale, le parti hanno facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento.

Il recesso, tuttavia, dovrà essere manifestato in forma scritta - a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C. - da inviarsi all'altra parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata dal recedente.

Art. 8

In caso di controversia sull'applicazione, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione, il foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Roma. Le parti rinunciano sin da ora alla competenza di qualsivoglia altra sede.

Luogo e data San Stino di Livenza, 07.06.2022

LE PARTI

Per il Si.Na.Fi.
Il SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

Il Referente Generale Interregionale

Dottorssa Giorgia Casagrande

